



Ministero della Salute

Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione dell'articolo 2 della legge del 14 agosto 2020, n. 113.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";

VISTI, in particolare, gli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 della citata legge n. 3 del 2018, nella parte in cui individuano le professioni sanitarie riconosciute, e l'articolo 5, nella parte in cui individua le professioni socio-sanitarie riconosciute;

VISTA la legge del 14 agosto 2020, n. 113, recante "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni";

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 113 del 2020, nella parte in cui prevede che *"con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute [...] l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie"*;

VISTO il citato articolo 2, comma 1, legge n. 113 del 2020, che al secondo periodo prevede che l'Osservatorio sia costituito da *“rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”* e che, in particolare, il citato Osservatorio sia costituito *“per la sua metà, da rappresentanti donne”*, e che la partecipazione ad esso *“non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati”*.

VISTO il decreto del Ministro della salute 29 settembre 2017, recante *“Istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità”*;

VISTO il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, recante *“Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”*, in attuazione della citata legge n. 3 del 2018;

CONSIDERATO che la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale ha pubblicato in data 19 maggio 2021 un avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse, rivolto alle associazioni di pazienti;

PRESO ATTO che, nonostante la proroga all'originario termine per la presentazione delle citate manifestazioni d'interesse da parte delle associazioni di pazienti, non risulta pervenuta alcuna istanza;

RITENUTO pertanto di provvedere, ai sensi dell'articolo 2, della legge del 14 agosto 2020, n. 113, all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo con successivo decreto del Ministro della salute la nomina dei singoli rappresentanti;

ACQUISITA l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del _____.

DECRETA

Art. 1 *(Istituzione)*

1. Per i motivi e le finalità di cui in premessa è istituito, presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui all'articolo 2 della legge del 14 agosto 2020, n. 113, di seguito *“Osservatorio”*.

Art. 2
(Composizione)

1. L'Osservatorio è composto da:

- otto rappresentanti delle Regioni individuati da parte della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas);
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- un rappresentante del Ministero della difesa;
- un rappresentante del Ministero della giustizia;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- un rappresentante FNOMCeO - Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri;
- un rappresentante FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani;
- un rappresentante FOFI - Federazione Ordini Farmacisti Italiani;
- un rappresentante CNOP - Consiglio Nazionale Ordine Psicologi;
- un rappresentante FNOPO – Federazione Nazionale Ordini professioni Ostetriche;
- un rappresentante FNTSRM – PSTRP Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
- un rappresentante FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni infermieristiche;
- un rappresentante ONB - Ordine Nazionale dei Biologi;
- un rappresentante FNCF – Federazione nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici;
- un rappresentante CNOAS - Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali;
- un rappresentante ANAAO ASSOMED - Associazione Medici Dirigenti;
- un rappresentante CIMO- Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri;
- un rappresentante FASSID - Federazione Patologi clinici, Radiologi, Medici del Territorio, Farmacisti, Psicologi ed altri Dirigenti;
- un rappresentante AAROI EMAC - Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica;
- un rappresentante FP CGIL - Funzione Pubblica;
- un rappresentante FVM - Federazione Veterinari Medici e Dirigenti Sanitari;
- un rappresentante FESMED - Federazione Sindacale Medici Dirigenti;
- un rappresentante Federazione CISL Medici;
- un rappresentante ANPO-ASCOTI-FIALS Medici Associazione Primari Ospedalieri;
- un rappresentante UIL FPL;
- un rappresentante COSMED - Confederazione sindacale medici e dirigenti;
- un rappresentante CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità;
- un rappresentante CODIRP - Confederazione della dirigenza pubblica;
- un rappresentante CONFISAL - Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori;
- un rappresentante CISL FP - Funzione Pubblica;
- un rappresentante FIALS - Federazione italiana Autonomie Locali e Sanità;
- un rappresentante NURSIND - Sindacato delle professioni infermieristiche;
- un rappresentante FSI - Federazione Sindacati Indipendenti;
- un rappresentante NURSING UP - Sindacato Infermieri Italiani;
- un rappresentante CGS - Confederazione Generale Sindacale;
- un rappresentante USAE - Unione Sindacati Autonomi Europei;
- un rappresentante CSE - Confederazione Indipendente Sindacati Europei;
- un rappresentante FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale;
- un rappresentante SNAMI – Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani;
- un rappresentante SM – Sindacato dei Medici Italiani;

- un rappresentante CISL medici;
 - un rappresentante FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri;
 - un rappresentante SIMPEF – Sindacato Medici Pediatri di Famiglia;
 - un rappresentante Federazione CIPE-SISPE-SINSPE - Confederazione Italiana Pediatri - Sindacato Italiano Specialisti Pediatri - Sindacato Italiano Nazionale Specialisti Pediatri;
 - un rappresentante SUMAI ASSOPROF – Sindacato Unico di Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria;
 - un rappresentante FESPA – Federazione Specialisti Ambulatoriali;
 - un rappresentante FIASO – Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
 - un rappresentante FEDERSANITA’ – Confederazione Federsanità ANCI regionali.
2. Per quanto riguarda i rappresentanti del Ministero della salute, l’Osservatorio è composto da:
- un rappresentante della Direzione generale della prevenzione sanitaria;
 - un rappresentante della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale;
 - un rappresentante della Direzione generale della programmazione sanitaria;
 - un rappresentante della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3

(Compiti e funzionamento)

1. L’Osservatorio ha il compito di:
- a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;
 - b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;
 - c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
 - d) monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
 - e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe;
 - f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.
2. L’Osservatorio produce i dati utili alla relazione annuale che il Ministro della salute trasmette alle Camere, sull’attività svolta.
3. L’Osservatorio, all’atto dell’insediamento, adotta un regolamento con il quale disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle attività.

Art. 4

(Durata)

1. I componenti dell'Osservatorio nominati rimangono in carica tre anni dalla data di insediamento e possono essere riconfermati.

Art. 5

(Oneri finanziari)

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato. La partecipazione all'Osservatorio, da parte dei componenti, degli eventuali sostituti ed esperti, non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE